

D.M. 2 agosto 2007, n. 161 [\(1\)](#).

**Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2007, n. 232.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero dei trasporti.

1. Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile.

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'[articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), è fissata in € 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.

2. Revisioni svolte presso le officine autorizzate.

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'[articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992](#) è fissata in € 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla [legge 1° dicembre 1986, n. 870](#), che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.

3. Controlli.

1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'[articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992](#), previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, è assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed è eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo è riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.

2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'[articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992](#), propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di € 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

4. Abrogazioni.

1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 è abrogato.